

## *Sentenza Commissariale 1-24 ottobre 1934*

Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma ha emessa la seguente sentenza nella causa tra la Comunanza Agraria di Mugnano in Teverina in persona del Commissario Prefettizio signor Scarelli Giovanni, assistito dagli avvocati Filippo Transatti e Franchi in virtù di procura 10 ottobre 1927 per notar Scanocchia di Orte: comparsa; e Borghese Principi Don Marco, Orazio, AnnaMaria in Provana del Sabbione, Donna Francesca Salviati vedova Borghese, avv. Saverio Kambo quale tutore della minore Anna Maria Borghese fu Pio, tutti quali eredi del Principe Don Francesco Borghese e tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi ed Ugo Battaglia, giusta procura 13 gennaio 1927, ai rogiti Buttaoni: comparsi

*(Omissis)*

*FATTO* Con atto del 20 luglio 1926 la Comunanza Agraria di Mugnano in Teverina, in persona del suo Presidente sig. Zucchi Agostino, denunciava i seguenti usi civici:

1) Diritto di pascolo, nelle varie forme nelle quali è stato sempre dalla Comunanza e dalla popolazione di Mugnano esercitato e goduto, e cioè:

a) diritto della popolazione di usufruire, delle erbe e diritto della Comunanza di fidare, per ogni sorta di bestiame, in ogni tempo dell'anno per i terreni nudi e pascolivi, e quando i terreni sono vacui da coltura per quelli seminativi e coltivati;

b) diritto per la popolazione di falciare il fieno e lo strame dopo la raccolta nei terreni seminativi;

c) diritto di fare la foglia e di raccogliere la ghianda nei terreni boschivi.

2) Diritto di legnare per ogni uso agricolo e domestico.

3) Diritto di seminare e coltivare le terre con la corrisposta del 4° prodotto e con l'obbligo da parte del proprietario della prestanza gratuita del seme.

Assumeva che i predetti usi civici gravassero sul terreni come appresso indicati e posseduti dalle seguenti ditte :

Sezione	Numero	Vocabolo	Coltivazione	SUPER- FICIE		Osserva- zioni
				are	cent.	
1° PRINCIPE DON FRANCESCO BORGHESE FU MARCANTONIO						
1485		Vigna della Corte	Semin. olivato	2	70	Allodiale
495			Semin. Vitato	41	62	Id.
759		Uliveto	Seminativo	36	—	Id.
760/1			Semin. olivato	3	40	Id.
760/2			Id.	36	10	Id.
760/3			Id.	4	06	Id.
822/1		Orso	Seminativo			Feudale
822/2			Id.			Id.
824/1			Id.			Id.
824/2			Corroso dal Fiume Tevere e ridotto a circa tavole 320			Id.
824/3						Id.
824/4						Id.
1825/1183		Id.				Id.
825/1184						Id.
826/1185						Id.
922		Id.				Id.
784		Coste S. Lucia	Bosco da frutto	7	90	Comunale
806		Moretta	Corrosa dal Fiume Tevere e ridotto tra seminativo e pascolivo a circa tavole			Feudale
807/1		Id.				Id.
807/2		Id.				Id.
808		Id.				Id.
1109		Id.				Id.
1809		Id.				Id.

Sezione	Numero	Vocabolo	Coltivazione	SUPERFICIE		Osservazioni
				are	cent.	
1	810	Moretta				Feudale
	1008	Id.				Id.
	1009	Id.				Id.
	1010	Id.				Id.
	1011	Id.				Id.
	1012	Id.		100		Id.
		Isolone Borghigelli	Seminativo	100		Id.
	244	Maortana	Bosco frutto	11	30	Id.
	548	Strappocosce	Bosco ceduo	5	30	Id.
	549	Id.	Id.	4	45	Id.
	550	Id.	Id.	4	30	Id.
	551	Fondo Zaccheo	Seminativo	3	30	Id.
	552	Id.	Bosco ceduo	2	45	Id.
	285	Id.	Id.	25	36	Id.
	777	La Verza	Seminativo	10	10	Id.
	776	Id.	Id.	3	62	Id.
	779/1	Id.	Id.	17	54	Id.
	779/2	Id.	Id.	3	16	Id.
	791	Le Coste	Pascolo	7	—	Id.
	792	Id.	Id.	21	12	Id.
	793	Id.	Seminativo	5	06	Id.
	920	Id.	Id.	1	94	Id.
	934	Fondo Zaccheo	Pascolo	1	45	Id.
	935	Id.	Semin. Vitato	1	10	Id.
	936	Id.	Pascolo	1	30	Id.
	1153	Borghigelle	Seminativo	9	80	Id.
	1124	Id.	Pascolo	15	60	Id.
	223	Pianella	Id.	12	—	Id.
	224	Id.	Bosco frutto	25	20	Id.
	225	Macchia del buco	Seminativo	4	50	Id.
	226	Id.	Bosco' frutto	9	95	Id.
	227/1	Poggio Sciopero	Id.			Id.
	227/2	Id.	Id.		96	Id.
	928	Coste	Seminativo	2	45	Id.
	1097	La Verza	Pascolo		20	Id.
	1100	Id.	Seminativo		52	Id.
	1095	Le Coste	Semin. olivato	6	26	Id.
	1040	Maortana	Bosco frutto	3	18	Id.
	1041	Id.	Id.		27	Id.
	218	Cretare	Id.	13	55	Id.
	219	Pianella	Id.	3	95	Id.
	222	Id.	Id.	13	22	Id.
	228	PoggioSciopero	Id.	16	15	Id.
	229	Id.	Id.	13	89	Id.

Sezione	Numero	Vocabolo	Coltivazione	SUPER- FICIE		Osserva- zioni
				are	cent.	
1	230	PoggioSciopero	Bosco frutto		72	Feudale
	235	Burino	Id.	16	—	Id.
	236/1	Id.	Id.	8	35	Id.
	236/2	Id.	Id.	5	60	Id.
2	239/1	Piano Catarcio	Id.	44	22	Id.
	239/2	Id.	Id.	4	70	Id.
	239/3	Id.	Id.	12	06	Id.
	221	Pianella	Seminativo	10	47	Id.
	237/1	Olivello	Bosco frutto	12	15	Id.
	237/2	Id.	Id.	2	92	Id.
	238	Id.	Id.	3	70	Id.
	1098	La Verza	Pascolo		17	Id.
	1099	Id.	Seminativo		50	Id.
	243	Ara di Sabatino	Bosco frutto	22	50	Id.
	887	Sterzari	Bosco ceduo	2	38	Id.
	248/1	Civitelle	Bosco frutto		04	Comunale
	245/1	Id.	Id.		10	Id.
	253/1	Id.	Id.		05	Id.
	254/1	Id.	Id.	293	18	Id.
	254/2	Id.	Id.	73	16	Id.
1	254/3	Civitelle	Bosco frutto	236	01	Id.
	255	Id.	Pascolo	1	55	Id.
	415	Rocchette	Bosco frutto	4	83	Id.
	416	Id.	Semin. olivato	4	32	Id.
	865	Id.	Seminativo	1	87	Id.
	866	Id.	Bosco frutto	1	33	Id.
	384	Ciarfaglia	Pascolo	1	87	Id.
	385	Id.	Seminativo	4	32	Id.
	357	Tacchiolo	Bosco frutto	22	35	Comunale
	360/2	Id.	Id.	15	45	Id.
	360/1	Id.	Id.	22	47	Id.
	361/1	Id.	Id.	37	83	Id.
	361/2	Id.	Id.	25	02	Id.
	578	Pian di Mezzo	Seminativo	12	—	Id.
	579	Id.	Bosco frutto	17	57	Id.
	580	Id.	Id.	5	30	Id.
2	581	Id.	Seminativo	78	50	Id.
	582	Id.	Id.	72	47	Id.
	577	Id.	Pascolo	9	90	Id.
	598	Id.	Bosco frutto	20	55	Id.
	25	Castelvechio	Bosco ceduo	7	85	Id.
	65	Id.	Seminativo	11	63	Id.
	67	Id.	Bosco ceduo	67	25	Id.
	—	Paolina	Seminativo	20	—	Feudale
	754	Poggio Mario	Id.	8	70	Id.

Sezione	Numero	Vocabolo	Coltivazione	SUPER- FICIE		Osserva- zioni
				are	cent.	
1	756/1	Poggio Mario	Seminativo	25	—	Feudale
	756/2	Id.	Id.	11	60	Id.
	756/3	Id.	Id.	14	83	Id.
	958	Renicci	Id.			Id.
	960	Id.	Id.			Id.
	1144	Id.	Id.			Id.
	1145	Id.	Id.	70	—	Id.
	834	Id.	Id.	70	—	Id.
	959	Id.	Id.	70	—	Id.
	1140	Id.	Id.	70	—	Id.
	935	Moretta	Renicci	7	10	Id.

2° ARCIPRETURA DI MUGNANO  
in persona del Parroco DON ANDREA STEFINI

1	331/1	Sterzi	Bosco frutto	66	50
	331/2	Sterzi	Id.	20	—
	333	Capecchio	Seminativo	6	80
	339	Id.	Bosco frutto	14	65
	868	Rocchette	Id.	1	59

3° ARCIPRETURA DI CHIA  
in persona del Parroco DON ANASTASIO FIASCHI ivi domiciliato.

1	334	Coperchio	Seminativo	8	20
---	-----	-----------	------------	---	----

4° BENEFICIO DI LIBERATO IN MUGNANO  
in persona di PANNUCCI ROBERTO ivi domiciliato

1	823	Renicci	Pascolo	34	34
	499	S. Liberato	Id.	2	50
	531	Id.	Seminativo	3	44
	532	Id.	Pascolo		80
	787	Coste S. Lucia	Seminativo	4	77
	888	S. Liberato	Pascolo	2	80
	918	S. Lucia	Bosco frutto	2	58
	883	Via della Mola	Seminativo	9	66

5° BENEFICIO DI S. ROCCO IN MUGNANO  
in persona di RUZZI ROMEO ivi domiciliato

1	279	Piana Cristiana	Seminativo	3	—
	377	Sasso Scarpino	Bosco frutto	4	58
	377/2	Id.	Id.	4	45
	377/3	Id.	Id.	6	42
	413/1	Fondariccio	Seminativo	12	55
	413/2	Id.	Id.	5	80

Sezione	Numero	Vocabolo	Coltivazione	SUPER- FICIE		Osserva- zioni
				are	cent.	
1	422	Ara di Marinello	Seminativo	4	20	
	574	Fondariccio	Bosco frutto	1	55	
	854	Bocunera	Seminativo	2	62	
	916	Coste	Bosco frutto	11	28	
	350	Bucunera	Semin. vitato	5	78	

6° COMPAGNIA DELLA MISERICORDIA  
in Mugnano in persona di RUZZI ROMEO ivi domiciliato

1	362	S. Maria	Bosco frutto	23	65	
	216	Cretare	Pascolo	4	30	
	217	Id.	Id.	2	85	
	776	Grotte Santoro	Bosco frutto	36	98	
	917	Id.	Pascolo	17	54	
	901	Renicci	Id.	59	19	

7° COMPAGNIA DEL SACRAMENTO DI ORTE  
in persona del.....ivi domiciliato

1	250	Piano del Sacramento	Bosco frutto	5	12	
	251	Id.	Id.	20	56	
	252	Id.	Id.	11	60	

8° FONTANA MARGHERITA, EVELINA E GIUSEPPE  
fu FRANCESCO, domiciliati a Mugnano

2	801	La Verza	Seminativo	4	20	
	801/1	Id.	Id.	2	18	
	801/2	Id.	Id.	44	56	
	801/3	Id.	Id.	14	20	
	1108	Id.	Bosco ceduo	17	20	
	542	Strappacoscio	Id.	7	55	
	543	Id.	Semin. vitato	3	31	
	544	Id.	Seminativo	1	03	
	545	Id.	Bosco frutto		68	
	890	Id.	Seminativo		65	
	891	Id.	Bosco frutto	1	45	
	692	Id.	Seminativo		71	
	893	Id.	Id.		95	
	1029	Id.	Id.		37	
	1030	Id.	Id.		33	
	1031	Id.	Bosco frutto		33	
	1033	Id.	Seminativo	1	85	
	1034	Id.	Bosco frutto	2	—	
	586	Fornacchie	Seminativo	2	80	
	587	Id.	Pascolo	3	85	
	588	Id.	Seminativo	1	75	

Sezione	Numero	Vocabolo	Coltivazione	SUPER- FICIE		Osserva- zioni
				are	cent.	
1	999	S. Maria	Bosco frutto	3	38	
	1000	Id.	Id.	3	99	
	560	Ficaiola	Bosco ceduo		75	
	576	Id.	Bosco frutto	2	86	
	561	Id.	Bosco ceduo	2	45	
	562	Id.	Bosco frutto	1	31	
	788	Coste S. Lucia	Id.	3	90	
	919	Id.	Id.	1	37	
	245	Maortana	Id.	9	—	
	246	Id.	Id.		45	
	1038	Id.	Id.	1	84	
	407	Fondariccio	Id.	1	90	
	408	Id.	Seminativo	4	05	
	409	Id.	Id.	9	80	
1	314/1	La Spina	Id.	15	54	
1	314/2	Id.	Id.	9	16	
	315	Poggio Grotte	Id.	14	50	
	841	Cerreto	Bosco frutto	16	70	
	274	Id.	Id.	14	55	
	363	Pisella	Id.	21	02	
	—	Renicci	Seminativo	42	—	

11° SCAFATI CRISTOFARO e GIUSEPPE  
domiciliati in Mugnano

1	268	Macchia del Buco	Seminativo		22	
	269	Id.	Bosco frutto	2	50	
	270	Id.	Id.	8	70	
	307	La Mola	Id.	8	60	
	308/1	Id.	Seminativo	21	35	
	308/2	Id.	Id.	6	15	
	767	Bricchio	Id.	4	35	
	768	Id.	Bosco ceduo	5	90	
	948	La Scias	Seminativo	6	65	
	955	Corte S. Lucia	Pascolo	2	55	
	789	Id.	Seminativo	2	65	
	954	Id.	Id.	10	94	
	786	Id.	Id.	8	60	
	796/1	Id.	Bosco frutto	17	38	
	796/2	Id.	Id.	9	51	
	796/3	Id.	Id.	5	56	
1	797	Id.	Id.	4	50	
	798	Id.	Id.		06	
	799/1	Id.	Id.	20	64	
	799/2	Id.	Id.	10	16	
	757	La Verza	Seminativo	1	90	



Sezione	Numero	Vocabolo	Coltivazione	SUPER- FICIE		Osserva- zioni
				are	cent.	
1	758	La Verza	Pascolo		40	
	783	Le Coste	Seminativo	16	70	
	927	Id.	Id.	4	50	
	766	Id.	Id.	16	10	
	908	Id.	Id.	3	08	
	782	Id.	Id.	2	54	
	750	Id.	Pascolo	3	38	
	952	Le Scari	Bosco frutto	2	95	
	597/1	Via di Bomarzo	Seminativo	5	54	
	597	Id.	Id.	4	26	
	686	Guadalupo	Bosco ceduo	2	92	
	565	Poggi	Seminativo	2	30	
	566	Id.	Bosco frutto	2	30	
	963	Id.	Seminativo	2	48	
	567	Ficaiola	Bosco ceduo	3	12	
	571	Id.	Id.	1	40	
	572	Id.	Bosco frutto	8	40	
	573/1	Id.	Id.	17	40	
	573/2	Id.	Id.	14	28	
	575	Id.	Id.	4	15	
	310	Cerreto	Bosco ceduo	6	12	
	311	Id.	Seminativo	6	50	
	1055	PoggioSciopero	Bosco frutto	1	—	
	1161	Renicci	Seminativo	35	—	
	1162	Id.	Id.	25	—	

12° SCERRA GIULIO e SCIPIONE domiciliati a Viterbo  
(ora NUNZIANTE-MOTTOLA Marchese FRANCESCO)

2	1	Piammaccano	Pascolo	4	60	
	2	Id.	Id.	2	90	
	3	S. Lorenzo	Bosco ceduo	31	31	
	4	Id.	Bosco frutto	39	85	
	5	Id.	Pascolo	15	—	
	6	Id.	Seminativo	95	40	
	7	Id.	Bosco da frutto	3	—	
	8	Id.	Pascolo	16	55	
	9	Id.	Id.	10	20	
	10	Id.	Bosco frutto	41	01	
	10	Id.	Id.	36	24	
	11	Id.	Pascolo	10	20	
	12	Id.	Bosco frutto	117	76	
	12	Id.	Id.	69	38	
	12	Id.	Id.	93	96	
	13	Id.	Seminativo	74	54	
	14	Id.	Bosco frutto	8	—	
	15	Id.	Id.	47	80	



Sezione	Numero	Vocabolo	Coltivazione	SUPER- FICIE		Osserva- zioni
				are	cent.	
2	16	S. Lorenzo	Bosco frutto	15	—	
	17	Id.	Id.	25	47	
	17	Id.	Id.	16	61	
	18	Id.	Seminativo	8	30	
	19	Id.	Bosco frutto	103	72	
	20	Id.	Seminativo	79	80	
	21	Fontanile	Id.	83	10	
	22	Id.	Id.	379	13	
	22	Id.	Id.	80	45	
	23	Id.	Id.	35	50	
	24	Id.	Id.	27	90	
	25	Id.	Bosco ceduo	13	20	
	26	Id.	Pascolo	25	20	
	27	Id.	Seminativo	5	—	
	28	Id.	Bosco frutto	4	78	
	29	Id.	Id.	8	20	
	30	Id.	Casa colonica		18	
	31	Id.	Seminativo	39	12	
	32	Id.	Bosco frutto	94	10	
	33	Casette	Seminativo	55	04	
	34	Id.	Bosco frutto	4	66	
	35	Id.	Id.	6	40	
	36	Id.	Seminativo	13	35	
	37	Id.	Pascolo	4	—	
	38	Id.	Bosco frutto	35	36	
	38/1	Casetta	Id.	19	84	
	39/1	Campo della Viola	Seminativo	62	70	
	39/2	Id.	Id.	47	07	
	39/3	Id.	Id.	10	48	
	40/1	Id.	Bosco frutto	21	18	
	40/2	Id.	Id.	37	74	
	41	Id.	Id.	8	10	
	42	Id.	Semin. olivato	8	30	
	43	Id.	Casale	1	70	
	44	Id.	Id.		07	
	45	Id.	Semin. vitato	4	95	
	46	Id.	Seminativo	4	15	
	47	Castelvecchio	Id.	5	45	
	48	Id.	Pascolo	7	95	
	49	Fontanelle	Id.	35	80	
	50	Castelvecchio	Id.	78	53	
	51/1	S. Lorenzo	bosco frutto	148	40	
	51/2	Id.	Id.	53	04	
	52	Id.	Pascolo	7	65	
	53	Cerquettone	Bosco frutto	20	58	

Sezione	Numero	Vocabolo	Coltivazione	SUPER- FICIE		Osserva- zioni
				are	cent	
2	54	Cerquettone	Bosco frutto	2	76	
	55	Id.	Id.	15	22	
	56	Id.	Id.	25	72	
	56	Id.	Id.	9	01	
	57	Id.	Id.	19	36	
	58	Id.	Id.	110	19	
	59	Fontanile	Orto	11	62	
	60	Id.	Seminativo	17	35	
	61	Id.	Bosco ceduo	2	82	
	62	Id.	Seminativo	44	48	
	63	Casetta	Id.	6	65	
	64	Campo della Mola	Id.	6	95	
	66	Via Castel-vecchio zona acquistata per accensione fluviale Tavole 900	Id.	1	62	

13° VITTORI ROBERTO, DOMENICO, LUIGI ed altri eredi di ETTORE  
domiciliati in Bormarzo, Viterbo e Roma

1	696	Grelli	Pascolo	1	75	
	697	Id.	Semin. vitato	1	85	
	698	Id.	Id.	6	—	
	699	Id.	Pascolo	3	55	
	703	Id.	Bosco frutto	23	40	
	707	Id.	Semin. vitato	4	45	
	902	Id.	Seminativo	2	50	
	402	Rocchette	Bosco frutto	6	15	
	403	Id.	Pascolo	3	29	
	404	Id.	Bosco ceduo	10	50	
	369	Id.	Bosco frutto	33	37	
	396	Id.	Id.	12	20	
	700/1	Grelli	Semin. olivato	18	11	
	700/2	Id.	Id.	4	80	
	700/3	Id.	Id.	4	34	
	397/1	Castagneto	Bosco frutto	16	52	
	397/2	Id.	Id.	24	98	
	398/1	Id.	Id.	48	25	
	398/2	Id.	Id.	17	57	
	399	Id.	Id.	7	35	
	405	Id.	Id.	20	15	
	406	Id.	Id.	20	50	
	717/1	Paolina	Semin. vitato	25	36	
	717/2	Id.	Id.	36	—	
	717/3	Id.	Id.	26	—	
	756.3	Ficaiola	Bosco frutto	11	60	

Sezione	Numero	Vocabolo	Coltivazione	SUPER- FICIE		Osserva- zioni
				are	cent.	
1	570	Ficaiola	Bosco frutto	2	70	
	864	Id.	Id.	2	10	
	863	Id.	Id.	4	—	
	265	Poggio delle Grotti	Seminativo	19	—	
	266	Id.	Id.	11	70	
	271	Id.	Id.	3	74	
	272	Id.	Id.	8	85	
	370	Ripa Corvina	Bosco frutto	4	75	
	371	Id.	Id.	8	50	
	373	Id.	Id.	14	—	
	860	Id.	Id.	3	50	
	372	Id.	Id.	12	82	
	859	Id.	Id.	3	82	
	1074	Id.	Id.	3	90	
	259	Poggio delle Grotti	Id.	28	65	
	987	Id.	Id.	2	08	
	1051	Id.	Semin. vitato		70	
	1052	Id.	Seminativo	1	16	
	1053	Id.	Id.	1	05	
	373	Ripa Corvina	Bosco frutto	14	—	
	462	Macchia del Medico	Bosco ceduo	2	75	
	463	Id.	Bosco frutto	1	85	
	878	Id.	Seminativo	2	26	
	260/1	Macchia del Turco	Bosco frutto	17	18	
	260/2	Id.	Id.	5	32	
	358	Tacchiolo	Id.	8	70	
	359	Id.	Id.	2	10	
	464	Poggi	Pascolo	4	48	
	465	Id.	Id.		69	
	466	Id.	Bosco ceduo	6	10	
	467	Id.	Id.	1	87	
	468/1	Id.	Id.	1	48	
	468/2	Id.	Semin. olivato	1	02	
	850	Macchia dei Frati	Semin. boschivo	6	97	
	851	Id.	Id.	4	10	
	852	Id.	Id.		93	
	319	Id.	Bosco frutto	3	05	
	320/1	Id.	Seminativo	14	02	
	320/2	Id.	Id.	4	66	
	321	Id.	Id.	3	80	
	322	Id.	Pascolo	3	90	
	323	Id.	Bosco frutto	2	35	
	324	Id.	Id.	4	95	

Sezione	Numero	Vocabolo	Coltivazione	SUPER- FICIE		Osserva- zioni
				are	cent.	
1	256	Macchia dei Frati	Bosco frutto	25	50	
	257	Id.	Id.	6	25	
	258	Li Sterzi	Id.	10	15	
	344	La Lega	Semin. vitato	2	50	
	1015	Id.	Seminativo	3	55	
	276/1	Cerreto	Bosco frutto	20	76	
	276/2	Id.	Id.	13	48	
	277	Id.	Id.	4	25	
	278	Id.	Id.	15	70	
	309	Id.	Seminativo	6	10	
	234	Burrino	Bosco frutto	7	—	
	915	Coste	Bosco ceduo	3	—	
	410	Fondariccio	Seminativo	4	20	
	411	Id.	Bosco frutto	3	90	
	412/1	Id.	Seminativo	8	30	
	412/2	Id.	Id.	8	06	

Deduceva che la maggior parte delle terre gravate fosse di origine feudale ed il resto di origine comunale e che numerosi documenti, come pure l'attuale esercizio del maggior numero di detti usi civici, stessero a dimostrare la sussistenza di tutti i diritti denunciati.

Rilevava, inoltre, ai fini della liquidazione, che nei terreni boschivi di casa Borghese e di altri proprietari erano stati eseguiti tagli e diradi, e particolarmente ha confronti della prima, precisava che nel 1918 era stato tagliato a cura del Commissariato dei Combustibili il bosco delle Civitelle di proprietà Borghese e che il provento del taglio trovavasi tuttavia depositato presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Ciò premesso, chiedeva che, previa citazione dei proprietari come sopra indicati, fossero accertati e liquidati a favore della Comunanza gli usi civici anzi detti, tenendo presenti, agli effetti della valutazione ed affrancazione del pascolo e del legnatico, le somme che i proprietari dei boschi gravati avevano ricavato dai tagli e particolarmente del taglio del bosco delle Civitelle, e ripartendo quest'ultima somma tra la proprietaria casa Borghese ed essa Comunanza, nelle stesse proporzioni del bosco in dipendenza dell'affrancazione salvo il risarcimento dei danni per il mancato esercizio degli usi civici.

Chiedeva altresì che, nei confronti di tutti i proprietari, la liquidazione degli usi civici avesse luogo mediante trasferimento delle terre gravate alla Comunanza e con l'obbligo di questa di corrispondere a proprietari dei corrispettivi in denaro, in compenso della loro quota domenicale.

La stessa Comunanza con altro ricorso del 18 novembre 1926, premesso che il Marchese Francesco Nunzianta Mottola, proprietario della tenuta di Castelvechio, gravata dagli usi civici di cui sopra, aveva iniziato il taglio del bosco ivi esistente con pregiudizio di essa Comunanza, chiedeva che, previa citazione del predetto proprietario e della Ditta Ceccarelli e Crespi detentrici della tenuta, fosse ordinata la sospensione del taglio e, se del caso, anche il sequestro giudiziario del fondo sino all'esito del giudizio di liquidazione degli usi civici.

Lo stesso giorno questo Commissariato ordinava la chiesta citazione, e con verbale del 7 dicembre 1926, il Commissario, sull'accordo delle parti, nominava perito l'agr. Loiali Adalberto per accertare il valore del materiale legnoso ricavato e da ricavarsi dal taglio, nonché il danno presumibile della popolazione di Mugnano ove fosse riconosciuto l'uso civico di legnare, consentendo il Marchese Mottola che in tal caso la popolazione fosse compensata dal pregiudizio subito mediante adeguata assegnazione di terra, oltre la quota che Loiali con relazione asseverata terminava il 14 gennaio 1927 determinava in L. 433.507 il valore del taglio che si stava eseguendo ed in L. 144.502.33, equivalenti ad un terzo, il danno eventuale della popolazione. Moriva frattanto il Principe Don Francesco Borghese e la domanda proposta contro di lui veniva riassunta nei confronti dei suoi eredi indicati in epigrafe.

La Comunanza con altro ricorso del 29 giugno 1927 denunciava a questo Commissariato che l'Amministrazione Borghese stesse eseguendo la martellatura del bosco di Civitella e chiedeva che fosse inibito il taglio sino ad affrancazione avvenuta. Gli eredi Borghese, pur contestando il preteso uso civico di legnare dichiararono che si sarebbero astenuti dal taglio degli alberi di alto fusto e che si sarebbero limitati a tagliare esclusivamente il bosco ceduo, impegnandosi di comunicare alla Comunanza il prezzo di vendita del materiale legnoso per tenerne in conto ai fini del compenso da assegnarsi alla Comunanza ove, fosse riconosciuto il diritto di legnare.

La Comunanza aderì a quanto sopra e l'accordo fu consacrato con verbale del 27 luglio 1927. In adempimento dell'impegno assunto gli eredi Borghese comunicarono alla Comunanza che dal taglio avevano ricavato la somma di L. 70.000.

In varie udienze si costituirono tutte le parti ad eccezione della convenuta Arcipretura di Chia e della signora Fontana Evelina.

Essendosi il parroco Don Andrea Stefini costituito, oltre che per l'Arcipretura di Mugnano, anche per il Beneficio di S. Rocco e per la Compagnia della Misericordia di Mugnano, è comparso il sig. Ruzzi Romeo rivendicando per sé la rappresentanza di questi due ultimi Enti, quale Camerlengo della Confraternita della Misericordia.

Il parroco Don Stefini ha ammesso di essersi costituito a torto per la Confraternita riconoscendone la rappresentanza al Ruzzi, ma ha insistito nella pretesa di rappresentare il Beneficio di S. Rocco.

Nelle more del giudizio il Marchese Mottola vendette alla Società Anonima Laziale Agraria il dominio utile della tenuta di Castelvecchio, con atto Stame del 4 giugno 1928 e, pertanto la società è intervenuta volontariamente nel giudizio quale utilista di quel fondo compreso, appunto, tra le terre che la Comunanza pretende gravate dai predetti usi civici. Ha contestato l'esistenza dei diritti di pascolo e di far legna perché la tenuta di Castelvecchio è stata, sia dai tempi più antichi, separata e distaccata dal territorio di Mugnano, sicché gli elementi di prova eventualmente idonei a dimostrare l'esistenza degli usi civici nel fondo di Mugnano non potrebbero valere per dimostrare l'esistenza degli usi nella tenuta di Castelvecchio. Ha sostenuto che questa è sempre stata un bene allodiale dei suoi proprietari tanto che, quando il feudo di Mugnano tornò per devoluzione alla Camera Apostolica, tra i beni incamerati non furono compresi quelli che costituiscono la tenuta di Castelvecchio.

Circa il diritto di semina, la Società stessa ne ha riconosciuta l'esistenza limitatamente ad una parte della tenuta; diritto costituito o riservato per la prima volta dalla Comunità di Mugnano quando nel 15 luglio 1608 rivendette ai signori Vanni e Montani la tenuta acquistata sette anni prima.

Gli eredi Borghese hanno, dal canto loro, dedotto che una parte delle terre da essi possedute fu affrancata dal diritto di pascolo in base alla notificazione Pontificia del 1849 e, precisamente, con atto 13 marzo 1880 per notaio G. B. Populi di Bomarzo. Che successivamente, con atto di transazione del 29 agosto 1904, omologato dalla Giunta d'Arbitri di Viterbo con sentenza del 30 dicembre successivo, furono affrancati tutti i terreni di proprietà del loro autore, in territorio di Mugnano, da qualunque uso civico di pascere, fidar bestie, vendere erbe, fare strame, nonché da qualunque uso civico di legnare.

Hanno negato l'esistenza del diritto di semina.

All'udienza di spedizione sono comparsi la Comunanza Agraria di Mugnano, l'Arcipretura di Mugnano, il Beneficio di S. Rocco, la Compagnia della Misericordia di Mugnano, gli eredi del Principe Don Francesco Borghese e la Società Anonima Laziale.

L'Arcipretura di Chia e la signora Fontana Evelina si sono mantenute contumaci, mentre, gli altri convenuti non sono comparsi.

La Comunanza di Mugnano ha concluso perché fossero riconosciuti alla popolazione di Mugnano gli usi civici come sopra denunciati sui terreni indicati e descritti negli elenchi allegati all'istanza. Ed in particolare: 1° nei confronti degli eredi Borghese, nonché delle Ditte Vettori, Scafati, Scafati-Janni, Fontana e Foschi che fosse determinata, se ed in quanto possibile, la quota d'indennizzo dovuta da ciascuna ditta alla Comunanza a tacitazione e liquidazione dei predetti usi civici.

Clic fosse nominato un perito ed eventualmente un istruttore con l'incarico di determinare, previa, se del caso, identificazione più particolare dei terreni soggetti, il concreto indennizzo corrispondente alla quota assegnata proponendone il distacco e riferire se e per quali delle ditte e dei terreni elencati debba farsi luogo nell'interesse della popolazione di Mugnano alla totale o parziale applicazione dell'art. 9 della legge 3 agosto 1891.

2° Nei confronti degli Enti morali ha chiesto che, in applicazione del combinato disposto degli articoli 7 e 42 della legge 16 giugno 1927, 9 della legge 3 agosto 1891 ed 11 della legge 4 agosto 1894, fosse dichiarato e disposto doversi alla totalità dei beni e pertinenti a detti Enti morali inclusi nell'elenco, trasferire alla Comunanza mediante canone, affidando al perito od istruttore da nominarsi come sopra l'incarico di determinare il canone annuo da attribuirsi ai singoli, Enti in corrispettivo del trasferimento anzidetto.

3° Nei confronti del Marchese Francesco Nunziante di Mottola o di qualunque detentore non dichiarato della tenuta di Castelvecchio ha chiesto che fosse determinata la quota d'indennizzo da assegnarsi alla Comunanza a soddisfazione dei suoi diritti, dando incarico al

perito od istruttore d'identificare i beni che debbono costituire la quota d'indennizzo ed accertare e riferire se sia necessaria o, quanto meno, opportuna una parziale o totale applicazione dell'art. 9 e proporre il distacco. In linea di risoluzione dei giudizi incidentali come sopra proposti nei riguardi del Marchese Mottola e dei signori Vettori, nonché degli eredi Borghese, ha chiesto che nei confronti dei primi due fosse disposto il versamento della quota competente alla Comunanza in relazione alla quota d'indennizzo, sulle somme rispettivamente ricavate dai tagli, giusta le risultanze della perizia Loiali in L. 433.507 ed in L. 11.066, oppure fosse disposta altra forma di equivalente indennizzo, e nei riguardi degli eredi Borghese disporsi analogamente per il versamento o comunque per il conguaglio d'indennizzo per le somme ricavate dai tagli da loro trattenute o esistenti presso la Cassa

Depositi e Prestiti, rispettivamente in L. 70.000, 62.271 e 150.000, provvedendo in pari tempo alla chiamata in giudizio dell'Amministrazione della Cassa predetta da farsi d'ufficio o a cura della concludente Comunanza Agraria.

Il tutto con la condanna degli oppositori alle, spese del giudizio ed, in ogni modo, di tutti i citati di una quota delle spese necessarie per affrancazione.

In via subordinata ha chiesto di essere ammessa a provare con testimoni: «Che in tempo recente e posteriore al 1800 su tutte le terre di cui agli elenchi sono stati dalla popolazione di Mugnano esercitati e goduti gli usi civici di pascere, di legnare e di seminare nell'estensione di cui è chiesto il riconoscimento».

Gli eredi Borghese hanno concluso chiedendo che fossero dichiarati affrancati dall'uso civico di pascolo e legnare tutti i terreni in territorio di Mugnano già di proprietà del defunto Principe Don Francesco Borghese, mandando le parti a provvedersi secondo legge per l'esecuzione della transazione 29 agosto 1904 e che fosse dichiarato inesistente l'uso civico di semina sui detti terreni, con la condanna della Comunanza nelle spese ed onorari del giudizio.

La Società Anonima Laziale ha chiesto che, ammesso il proprio intervento in causa quale succeduta al titolo particolare dell'utile dominio della tenuta di Castelvecchio: a) fosse dichiarata la tenuta stessa esente da qualsiasi diritto di legnare e pascere a favore della popolazione di Mugnano; b) fosse dichiarato il diritto di semina limitato unicamente a quelle porzioni determinate ed individuate nel lodo arbitrale 29 novembre 1907 e con modalità ed estensioni nel lodo stesso accertate, disponendo l'affrancazione della tenuta dall'uso civico di semina; c) fosse assegnata a favore della popolazione di Mugnano un'ottava parte del comprensorio già determinato, stabilendo le modalità ed ordinando i mezzi istruttori necessari per la materiale determinazione della quota e del suo distacco, e, respinta ogni altra domanda della Comunanza relativa alla tenuta di Castelvecchio, con la condanna di essa nelle spese del giudizio.

Il parroco Don Andrea Stefini in rappresentanza degli Enti di cui sopra non ha preso conclusioni, ma, successivamente, quando la causa era già passata in decisione, ha fatto pervenire a questo Commissariato comparsa conclusionale.

*DIRITTO:* Rilevata la contumacia dell'Arcipretura di Chia e della signora Fontana Evelina che, sebbene regolarmente citate, non si sono costituite, osserva che vanno esaminate per prime, perché attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale, le questioni relative alla rappresentanza in giudizio del Beneficio di S. Rocco e della Compagnia della Misericordia di Mugnano.

Come risulta dalle premesse nozioni di fatto, il Camerlengo della Confraternita della Misericordia, sig. Ruzzi Romeo, è intervenuto in giudizio rivendicando per sé la rappresentanza dei due Enti anzidetti e contestandola al parroco Don Andrea Stefini che per essi si era costituito.

Ora, per quanto riguarda la Compagnia della Misericordia, lo stesso parroco Stefini ha, dovuto riconoscere di essersi costituito a torto quale rappresentante di essa, spettandone la rappresentanza al Ruzzi che n'è il Camerlengo.



Circa il Beneficio di S. Rocco, la legittimazione passiva compete invece allo Stefini, perché, a prescindere che il Ruzzi non ha saputo addurre alcuna ragione a sostegno della sua pretesa, da indagini direttamente esperite da questo Commissariato presso la Curia Diocesana di Bagnoregio, risulta che lo Stefini fu nel gennaio del 1924 nominato dal Vescovo di quella diocesi rappresentante del detto Beneficio, che da allora ha sempre pacificamente rappresentato.

In ordine al volontario intervento in causa della Società Anonima Laziale, non può dubitarsi che vada ammesso, perché ritualmente proposto con comparsa e perché manifesto è il suo interesse nella presente causa, nella quale si discute dell'esistenza degli usi civici come sopra denunciati a carico della tenuta Castelvechio di cui essa Società ha il dominio utile.

Circa le conclusioni tardivamente presentate dal parroco Don Andrea Stefini, vale appena avvertire che di esse non possa tenersi conto perché pervenute quando la causa era già in decisione e, quindi, chiuso il contraddittorio. Passando al merito, occorre accertare se sul territorio di Mugnano, in cui rientrano le terre come sopra indicate, gravino i denunciati usi civici di pascolo, di legnatico e di semina; se e da quali di essi risultino affrancate le terre di casa Borghese anzi descritte, e se sulla tenuta di Castelvechio o del Pontone gravi il solo diritto di semina, e nei limiti entro cui è ammesso dall'utilista Società Laziale.

In merito all'esistenza degli usi civici predetti osserva innanzitutto, che il territorio di Mugnano risulta in gran parte di origine e di natura feudale.

Di dominio della Chiesa Romana, fu in epoca certo anteriore al 1300 infeudato alla potente famiglia degli Orsini, nel possesso della quale, sebbene saltuariamente mantenuto attraverso varie incamerazioni e successive sostituzioni rimase per oltre quattro secoli.

Infatti nell'atto di divisione degli Orsini, del 29 maggio 1286 si fa espressa menzione dei loro diritti sul castello di Mugnano e su tutto il suo tenimento.

Con l'istrumento di Concordia del 13 agosto 1369 i commissari Pontifici restituiscono a Simeotto Orsini, cui erano stati tolti per ribellione, i feudi da lui posseduti e tra questi figura il feudo di Mugnano.

Da un atto notarile del 11 giugno 1482 risulta che il Cardinale Camerario si obbligava di restituire a Matteo Orsini il possesso del Castello di Mugnano.

E finalmente oggetto dell'atto Conflenti del 25 luglio 1803 è appunto la vendita del feudo di Mugnano, che i fratelli Ulderico e Francesco Orsini fanno al Duca Vincenzo Lante.

Dalla feudalità del territorio di Mugnano sorge quindi la presunzione sia pure generica, dell'esistenza degli usi civici a favore di quella popolazione; presunzione che rafforza e completa le risultanze specifiche dei documenti, che dimostrano in modo particolare l'esistenza dei diritti civici di cui sopra.

Per quanto concerne il diritto di pascolo, lo Statuto di Mugnano del 1758 modellato su altro più antico del 1761, contiene alcune rubriche da cui sembra lecito trarre la prova dell'esistenza di quel diritto. Con la rubrica n. 17, invero si permette a ciascuno di segnare e biffare per le sue colte nella misura di tre quarteghi, con divieto agli altri di andarci a pascere; con la rubrica n.34 si designano i luoghi nei quali è fatto divieto di far pascolare le bestie minute e con la rubrica n. 49 il divieto è esteso ai luoghi in cui si trovassero covoni di grano. Ora, queste limitazioni all'esercizio del pascolo dimostrano l'esistenza del diritto, essendo evidente che ove il pascolo non era vietato doveva esser consentito e che il fatto stesso di averlo limitato e regolato dimostra che c'era un diritto da regolare e limitare. Altri documenti confermano l'esistenza del pascolo. È in atto un reclamo della popolazione di Mugnano (18 settembre 1717) con cui «il popolo miserabile di Mugnano lamenta che il Barone si fa lecito di levare tutti li jussi comunitativi con appropriarseli, come di fatto si vede avendo fatti levare la dogana degli animali....».

Con altro reclamo del 5 luglio 1738, la stessa popolazione denuncia alla Congregazione del Buon Governo che il Barone, cui era stato restituito il feudo di Mugnano con l'obbligo di non innovare cosa alcuna e a goderlo come prima lo aveva goduto la R.C.A., invece si era fatto lecito immettere ogni sorta di bestiame mentre prima gli affittuari della C. A. non

potevano ritenerlo, ma dovevano darlo in società e la Comunità tassava a testatico qualunque sorta di bestiame eh il Barone prendeva la foglia, mentre prima la godeva la Comunità; che lo stesso aveva scacciato gli animali porcini della popolazione per immettervi i propri, mentre la Comunità ve li aveva sempre tenuti. Il contenuto di tale reclamo risulta confermato da un atto notorio del 5 novembre dello stesso anno.

Di particolare importanza è la relazione di visita di Mons. Rovero eseguita nel marzo 1739 per disposizione della Congregazione del Buon Governo, a seguito del predetto reclamo. Il visitatore, dopo aver trattato alcune questioni di natura amministrativa, accertava nei riguardi del pascolo, che la foglia era di libera spettanza, in ogni tempo, della Comunità ed inibiva al Barone di venderla e d'impedirne ad essa Comunità ed al popolo il libero godimento. Accertava, altresì, sussistere *ab immemorabili* a favore dei cittadini e abitanti di Mugnano la piena e totale libertà di ritenere e pascere in quel territorio ogni sorta di bestiame come appunto si praticava al tempo che Mugnano era sotto il dominio della Camera Apostolica. La Congregazione del Buon Governo, approvando quanto sopra, il 31 marzo 1740 ordinava che fosse data esecuzione ai decreti fatti nella visita di Mons. Rovero.

Tutto ciò considerato, e se si ponga anche a mente che nell'attuale catasto, quasi tutto il territorio figura soggetto al pascolo; che la casa Borghese proprietaria della maggior parte di esso territorio non contesta tale uso civico, pur affermando però di averlo affrancato, come si dirà appresso, e che nessun elemento in contrario hanno dedotto gli altri convenuti, non può dubitarsi dell'esistenza del diritto civico in esame nel territorio di Mugnano.

Per quanto riguarda il diritto di legnare, deve, del pari, ritenersi raggiunta la prova della sua esistenza.

Elementi di particolare importanza a prova dell'esistenza di tale diritto si traggono dallo Statuto di Mugnano del 1758. Esso, infatti, come è stato detto per il pascolo, contiene delle rubriche che, sebbene indirettamente, dimostrano tuttavia la sussistenza del legnatico. Al capitolo 7° del libro quinto è fatto divieto di tagliare, con comminatoria di pene gradualità, gli alberi fruttiferi domestici esistenti in luoghi recinti e chiusi, poi gli alberi della stessa natura esistenti fuori dei terreni ristretti, appresso gli alberi selvatici utilizzabili per l'agricoltura, infine gli alberi selvatici ma fruttiferi, come le querce, i leccini ecc. Nessuna protezione è data a tutti gli altri alberi selvatici infruttiferi, onde è lecito argomentare che rispetto ad essi fosse consentito il legnatico, oltre che sulla legna morta, secca e caduta dagli alberi selvatici fruttiferi.

Per le terre comunitative, incamerate sul principio del secolo XIX a norma delle leggi di quel tempo, e poi vendute dalla Congregazione Economica al Duca Lante con atto 10 luglio 1805, il diritto di legnare è menzionato al n. 6 di detto strumento, dove è detto che deve intendersi riservato «lo *jus pascendi, lignandi* e qualunque altro diritto o servitù che a qualsivoglia persona o corpo in qualunque modo potesse *de jure* competere sopra li feudi, oggetto della vendita ».

Risulta, inoltre, che, sorta la contestazione tra il Duca Lante e la popolazione di Mugnano circa l'esercizio del legnatico, intervenne il visitatore apostolico Don Giuseppe Floridi. Nella sua relazione del 5 maggio 1808, dopo aver rilevato che quella popolazione si era permessa di esercitare il diritto di legnare senza alcun riguardo alla qualità della legna, recidendo altresì gli alberi da frutto per il pascolo degli animali, e che ciò era avvenuto nonostante le proteste del Duca il quale, pur non contestando il diritto di legnare, voleva però che fosse contenuto entro i giusti limiti, tagliando gli alberi di qualsiasi specie ad esclusione di quelli da ghiande, tranne per questi il caso di necessità e sotto determinate condizioni concludeva riconoscendo il diritto di legnatico sulla legna morta ed in genere su ogni altra fuori di quella degli alberi da ghiande, soggiungendo che, ove fosse stato necessario esercitare il legnatico anche su questa, avrebbe dovuto il Duca mercare prima gli alberi destinati al taglio.

Il visitatore, dunque, pur ammettendo degli abusi da parte della popolazione, non poté non riconoscere alla medesima il diritto di legnare, sia pure con le limitazioni di cui sopra in ordine agli alberi da ghiande. Se si consideri, infine, che nulla i convenuti hanno potuto

dedurre contro il diritto in esame e che, d'altra parte, la stessa casa Borghese, assumendo di averlo affrancato, mostra con ciò stesso di riconoscerlo, non sembra che possa contestarsene l'esistenza.

In ordine al diritto di semina osserva che da vari documenti del periodo feudale risulta che la semina avveniva a mezzo dei coltivatori locali con corrisposta fissa del quarto.

E' in atti copia di un contratto di affitto dei beni di Mugnano fatto dal Barone Carlo Fausto Orsini a favore di certi Anselmo di Tizio e Nevio Delfino, in data 22 luglio 1579. All'art. 6 del contratto si legge: «Item detto Ill. mo signore dà e concede alli detti locatari affittuari o appaltatori presenti autorità e facoltà che possano durante il tempo della locazione allocare tutti li terreni o possessioni del territorio di detto Castello alli vassalli e lavoratori del detto Castello di Mugnano e se a chi saranno locati e beate e consegnate a lavorare non li coltivassero o lavorassero bene e diligentemente e con li debiti modi, dislocarli e dislocarle e riallocarli e riallocarle ad altri lavoratori e vassalli di S. Signoria Ill.ma.»

E nel successivo art. 5: «Item detto signore Ill.mo dà e concede alli detti locatari ed appaltatori presenti, autorità e facoltà di potere imporre pene contro tutti quelli che li defraudassero e non rendessero le debite risposte, siccome al presente e dinanzi alla detta locazione rendono e rendevano, rispondono e rispondevano detti frutti delle possessioni e territorio».

E finalmente nell'art. 6 è detto: «Item convennero dette parti che tutti li lavoratori e respondenti siano tenuti alli detti affittuari pagare e solvere tutte le solite e consuete risposte che al presente rispondono ed hanno risposto ad esso Ill.mo Signore, le quali detti affittuari, durante detta locazione non le possino augumentare, ma sebbene diminuire ad arbitrio loro».

Da questi articoli risulta, quindi, che il territorio di Mugnano era esclusivamente coltivato da quei vassalli e terrazzani, tanto vero che, in caso di cattiva coltivazione, doveva provvedersi alla sostituzione dei coltivatori con altri lavoratori e vassalli anch'essi di Mugnano, che il godimento delle terre era loro dato mediante il pagamento della risposta consuetudinaria la quale non poteva essere aumentata dagli affittuari.

Ora, la preferenza riconosciuta a favore dei lavoratori di Mugnano di coltivare le terre di quel feudo, il richiamo alla corrisposta consuetudinaria ed il vincolo di non poterla aumentare, sono elementi rivelatori dell'esistenza di un vero e proprio uso civico di semina.

Altro documento è quello contenente i capitoli per l'affitto delle terre di Mugnano concesso dalla Camera Apostolica al sig. Egidio Milani per anni nove in data 10 giugno 1643, nel quale si legge:

«.....La Santità di Nostro Signore e la Sua Rev. Camera dà e concede in affitto al Milani tutte le entrate di grani, biade, olio, vino ed ogni altra risposta... quali essa Camera ha nel Castello di Mugnano con li medesimi privilegi, facoltà ed autorità, con li quali detta Camera li gode e di già godeva il quondam Carlo Fausto Orsino mentre visse padrone di detto Castello.....».

Quindi il sistema della coltivazione a risposta e a mezzo dei coltivatori del luogo continuò sotto il regime della Camera Apostolica, come era stato seguito sotto il regime degli Orsini, nei modi e termini del su citato contratto di affitto del 1579.

Che i terrazzani di Mugnano avessero il diritto di coltivare le terre di quel feudo mediante la consueta corrisposta, è confermato da una minuta di lettera in data 10 febbraio 1964 e trovata presso l'Archivio Camerale, senza firma, ma scritta probabilmente dal tesoriere Generale della Camera Apostolica, diretta al Podestà di Mugnano, che recita testualmente: «Mi viene supposto che gli Attigliesi lavorino i terreni detti della Scoffietta spettanti per il quarto alla Rev. Camera, nonostante il possesso presone per la medesima dal sig. Pellegrino Pallotta e da esso fatta lavorare nell'anno scorso, e poiché io non devo permettere che il detto affittuario e conseguentemente la R. Camera ed i suoi vassalli restino pregiudicati di quello che giustamente gli spetta, sarà cura di V. S. far desistere gli Attigliesi dal principiato lavoro in detti terreni e di questi farne il reparto alli vassalli di Mugnano affinché possano corrispondere all'affittuario il quarto delle entrate».

Da questo documento risulta altresì che la corrisposta consuetudinaria di cui è cenno nel contratto di affitto del 1579 era del quarto del prodotto.

E che fosse del quarto è anche detto in una sentenza emessa dal Tesoriere Generale della Camera Apostolica in data 9-10 maggio 1953 in una causa tra la Comunità di Mugnano, l'affittuario del feudo di Mugnano ed i particolari di Attigliano. Risulta inoltre dal reclamo avanzato il 18 settembre 1717 alla Congregazione del Buon Governo nel quale la popolazione di Mugnano lamenta che il Barone pretende che i frutti si spartano al terzo «quando il territorio tutto sparte al quarto».

E confermato, ancora, dall'atto notorio del 5 novembre 1738 rinvenuto nell'Archivio della Congregazione del Buon Governo, in cui parecchi abitanti del Castello di Mugnano hanno attestato, sotto il vincolo del giuramento, che tutto il territorio di Mugnano risponde il quarto alla camera Baronale. Circa il diritto dei coltivatori ad avere la prestanza del seme in dipendenza dell'uso di semina, non sembra che ricorrano validi elementi per affermarlo.

Le lettere del 10 ottobre 1715 e di ottobre 1706 scritte, non si sa da chi a certi Conte Clementini e sig. Stedini nelle quali si parla della suddetta prestanza ai lavoratori di Mugnano sino a rubbia 50 di grano, non valgono a dimostrare che l'*jus serendi* comprendesse il diritto a tale prestazione. A prescindere che in nessun altro documento se ne fa cenno alcuno, ben può ritenersi che nel caso in specie si tratti di una mera concessione, il che sembra giustificato dal contenuto della stessa lettera 10 ottobre 1705 in cui l'anonimo scrivente dice appunto: "...Io desidero compiacere ed aiutare quella povera gente perciò nuovamente ordino a V. S. che gli facciano la suddetta prestanza di grano nella forma suggerita con mia antecedente..."

Vero è che di tale prestanza si parla nell'istrumento di vendita del feudo di Mugnano per atto Conflenti del 25 luglio 1805 dai Marchesi fratelli Orsini al Duca Vincenzo Lante, ma è anche vero che essa riguarda soltanto i coloni dei terreni livellari. Infatti, nel citato istrumento si dice «.....e similmente hanno ancora venduto ed alienato, siccome vendono ed alienano a favore del medesimo tutti gli stigli ed attrezzi di granaro e da olio che si troveranno esistere nell'atto della consegna di questi da farsi nella metà del futuro mese di settembre e come meglio si dirà in appresso, e finalmente rubbia 50 di grano, solito darsi in ciascun anno in tempo di sementa per prestanza ai coloni dei suddetti terreni livellari ossia responsivi alla camera Baronale.

L'eccezione della convenuta casa Borghese secondo cui, non risultando l'uso civico di semina esercitato dopo il 1800, la prova della sua esistenza non possa desumersi dai documenti dianzi citati, ma sia necessario a mente dell'art. 2 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, Patto costitutivo, o, quanto meno, ricognitivo del detto uso, non sembra che abbia seria consistenza.

La legge non dice affatto che l'uso civico, il cui esercizio sia cessato anteriormente al 1800, possa provarsi soltanto con l'atto costitutivo o ricognitivo del medesimo, ma si limita a richiedere la prova documentale. E tale è anche quella risultante da documenti che forniscono, anche in modo indiretto, la dimostrazione dell'esistenza del diritto civico. Siano i documenti validi o meno a darne la prova è questione che attiene all'esame del merito; ma se interpretando e valutando i medesimi sorge il convincimento che il diritto civico esista, non può negarsi che la prova sia documentale ai sensi del citato art. 2 della legge.

Contro gli usi civici di pascolo e di legnare che la comunanza pretende sulle terre, come sopra indicate, dei Principi Borghese, costoro invocano due atti d'affrancazione, il primo a rogito del notaio Populi di Bomarzo del 13 marzo 1880 ed il secondo per scrittura privata del 29 agosto 1904, e nella base di essi sostengono che tutti gli usi civici di pascolo e legnare che fossero per avventura esistiti nella proprietà Borghese sono stati consensualmente e transattivamente affrancati in forma pienamente valida ed efficace.

In merito al primo atto di affrancazione per rogito Populi del 1880 osserva, che, come rilevasi dai documenti esibiti e particolarmente dalle premesse dell'atto stesso, casa Borghese, in conformità della notificazione pontificia del 19 dicembre 1849, chiese alla Delegazione Apostolica di Viterbo d'affrancare dal diritto di pascolo taluni terreni di sua proprietà in Mugnano, frazione del comune di Bomarzo.

La Delegazione Apostolica, presi gli accordi col comune di Bomarzo, con dispaccio 22 febbraio 1869 ordinò ai periti sig. Pietro Crispigni di redigere la perizia per la liquidazione del diritto di pascolo, perizia che fu espletata il 18 marzo 1870. Per insorte difficoltà e contestazioni la pratica andò a rilento, ma finalmente con deliberazione 30 novembre 1878, il R. Delegato straordinario che reggeva l'Amministrazione comunale di Bomarzo accettò per tutti gli effetti dell'affrancazione la perizia Crispigni. Tale deliberazione fu regolarmente approvata dalla Deputazione provinciale in data 10 gennaio 1879. Con successive deliberazioni 6 luglio 1879 e 19 ottobre stesso anno del Consiglio Comunale di Bomarzo, anch'esse approvate dai competenti organi di tutela, furono necessarie per addivenire all'affrancazione, il cui atto fu finalmente stipulato, come si è detto a mezzo del notaio G. B. Populi di Bomarzo il 13 marzo 1880. In virtù di esso furono affrancati dal diritto di pascolo: a) il terreno seminativo-pascolivo denominato la "Scoppietta" di tavole 120.48 ; b) il terreno boschivo da frutto detto le "Civitelle" di tavole 659.32; c) il bosco da frutto denominato "Tacchioli" di tavole 127.10 ; d) il bosco da frutto in vocabolo Pian di Mezzo di tavole 236.06 terreni tutti meglio e più particolarmente indicati nel detto rogito

Come compenso dell'affrancazione il proprietario affrancante Principe Don Marco Antonio Borghese si obbligò di corrispondere al comune di Bomarzo, nell'interesse della frazione di Mugnano, l'annuo canone di L. 374,38, canone che è stato sempre regolarmente pagato.

Ciò premesso, appare chiaro che i suddetti terreni debbano ormai ritenersi liberi dall'uso civico di pascolo perché regolarmente affrancati.

I motivi dedotti dalla Comunanza per infirmare la validità formale e sostanziale dell'atto non hanno consistenza.

Prescindendo dai cosiddetti vizi di forma, che non sussistono, essendosi proceduto secondo la legge del tempo, e sui quali la Comunanza stessa nella sua memoria aggiunta mostra di non volere insistere per quanto riguarda i pretesi vizi di sostanza occorre appena osservare:

Che il perito Crispigni abbia errato nel fissare i limiti del diritto di pascolo, in quanto lo avrebbe contenuto entro confini più ristretti, se anche vero, non varrebbe ad invalidare l'affrancazione, perché il contenuto del pascolo fu stabilito oltre che in base agli accertamenti del perito fondati su quello che risultava l'uso costante di esso, anche sui riconoscimento delle stesse parti che, in vista dell'affrancazione e per risolvere bonariamente ogni contestazione, riconobbero di pieno accordo che quell'uso corrispondeva all'effettiva estensione del diritto.

Dire che il diritto del Principe di partecipare al pascolo con un dato numero di pecore sia stato semplicemente affermato ed eccessivamente valutato, non ha rilevanza, perché su questo diritto e sulla sua valutazione le parti, dopo avere lungamente discusso, raggiunsero il pieno accordo.

Che, infine, il prezzo o indennità dell'affrancazione sia consistito in una prestazione pecuniaria e non in terreno, non costituisce un fatto contrario alla succitata Notificazione Pontificia, perché l'art. 3 della medesima ammette in certi casi l'affrancazione mercé prestazione pecuniaria, ed in esso è considerata l'ipotesi non solo che il fondo da liberarsi sia vestito di alberi fruttiferi ma anche da una selva cedua.

Il che dimostra che la prestazione pecuniaria non dovesse limitarsi al caso di terreno vestito di soli alberi fruttiferi come la Comunanza mostra di ritenere.

Per quanto concerne il secondo atto d'affrancazione del 29 agosto 1904, sta in fatto che il Principe Don Francesco Borghese, in data 18 maggio 1903, convenne la Comunanza Agraria di Mugnano avanti la Giunta d'Arbitri di Viterbo e chiese che fossero affrancate dai diritti civici di pascolo e legnatico tutte le terre di sua proprietà site nel territorio di Mugnano.

Che, nelle more del giudizio, le parti convennero di procedere alla chiesta affrancazione in via bonaria ed a seguito di regolare deliberazione dell'Assemblea Generale dei condomini del 2 maggio 1904, debitamente approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa il 2 agosto successivo, le parti stesse stipularono il su citato atto di concordia del 27 agosto 1904.

In virtù di esso venivano “affrancate le servitù di pascere, fidar bestie, vendere erbe, fare strami e di legnare in tutti i terreni posseduti da S. E. Don Francesco Borghese in territorio di Mugnano i quali siano soggetti, niuno escluso od eccettuato”.

A corrispettivo delle predette servitù il Principe si obbligava di corrispondere alla Comunanza un canone annuo netto di L. 900 da pagarsi il 10 ottobre di ogni anno a datare dal 10 ottobre 1905 e di conseguenza col 1° gennaio 1905 i terreni Borghese rimanevano liberi.

Convenivano inoltre, che il Principe a vece del canone anzidetto dovesse dare tanto terreno da formare possibilmente tutto un corpo, parte boschivo e parte pascolivo in assoluta proprietà della Comunanza e da dare un fruttato permanente di parte padronale, netto da tasse e spese d'amministrazione, di L. 900 annue e la parte boschiva un fruttato sempre netto come sopra, mai minore di L. 450 sulle lire novecento anzidette”

Stabilivano, infine, di nominare ciascuna delle parti un proprio perito per determinare il terreno di cui sopra, ed in caso di disaccordo tra i due periti, farne nominare un terzo dal Presidente del Tribunale di Viterbo.

Questa transazione fu omologata dalla Giunta d'Arbitri di Viterbo con sentenza 30 dicembre 1904, notificata alla Comunanza di Mugnano il 13 gennaio 1905 e passata in giudicato. In esecuzione di quanto stabilito con l'atto transattivo il Principe Borghese nominò il suo perito in persona dell'agr. sig. Nicolini Tito e la comunanza agraria il proprio in persona del sig. Giuseppe Castellani. I due periti non furono d'accordo nel determinare il terreno da distaccarsi a favore de Comunanza ed allora il Principe Borghese provocò la nomina del terzo perito da parte del Presidente Tribunale di Viterbo che nominò l'agr. Filippo Jacopini. Questi espletò l'incarico il 9 giugno 1906; la Comunanza non credette di accettarne le conclusioni e con atto 11 dicembre 1907 convenne il Principe Don Francesco Borghese innanzi alla Giunta d'Arbitri Viterbo per sentir dichiarare nulla la perizia Jacopini e, comunque, per sentire ordinare l'applicazione dell'art. 9 della legge del 1888 abolitiva degli usi civici mediante assegnazione di tutte le terre gravate a favore di essa Comunanza e mediante corrispettivo di un canone da pagarsi a favore del Principe Borghese.

Essendo frattanto intervenuta la legge 8 marzo 1908 n. 76, che sospendeva l'applicazione delle leggi riunite nel testo unico 2 agosto 1894 n. 510, la Comunanza, con comparsa del 27 marzo stesso anno, chiese che in applicazione dell'art. 1 di detta legge fosse sospesa ogni decisione in merito al giudizio in corso.

La Giunta degli Arbitri, con sentenza 8 maggio 1908 considerato che l'affrancazione delle terre di proprietà Borghese era ormai un fatto compiuto e che non restava che completare l'esecuzione dell'atto transattivo regolarmente stipulato e sul quale non era più possibile tornare, respinse la domanda di sospensione dell'esecuzione dell'affrancazione, nonché quella relativa all'applicazione dell'art. 9 della legge del 1888, avendo le parti già stabilito d'accordo quale dovesse essere il modo d'affrancazione.

Considerato poi che il perito Jacopini aveva espletato le operazioni senza aver prima giurato e senza avere avvisato le parti del giorno e luogo in cui avrebbe iniziato le operazioni stesse e che inoltre aveva agito da solo, e come periziere invece che in concorso con i due periti di parte, dichiarò nulla la perizia da lui redatta. Da allora lo stato delle cose, circa la determinazione ed assegnazione alla Comunanza di Mugnano delle terre dovute a vece del canone di L. 900 annue è rimasto immutato.

Ond'è che la convenuta casa Borghese chiede che, dichiarate affrancate le terre di sua proprietà nel territorio di Mugnano dai diritti di pascolo e di legnare siano le parti mandate a provvedersi a mente dei patti stabiliti con l'atto di concordia al fine di procedere all'assegnazione delle terre dovute alla comunanza.

Questa però si oppone all'una e all'altra richiesta; alla prima facendo richiamo all'art. 41 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 per cui, non avendo la transazione esaurito l'intero procedimento d'affrancazione, quanto non risulta ancora assegnata alla Comunanza la terra costituente il compenso del pascolo e legnatico, debbono applicarsi ai fini dell'accertamento e liquidazione di essi diritti le norme di detta legge; alla seconda perché, per la legislazione in

vigore, tutto quanto attiene alla determinazione ed assegnazione del compenso è di competenza esclusiva di questo Commissariato.

Sul primo punto il Commissario osserva che alla transazione del 1904 non possa negarsi piena efficacia giuridica: trattasi infatti di transazione debitamente approvata, la quale ha irrevocabilmente definite le controversie relative all'accertamento dei diritti di pascolo e di legnare, del loro contenuto ed estensione e della misura del compenso d'affrancazione.

Vero è che alla Comunanza non è stata ancora assegnata quella porzione di terre costitutiva del canone annuo di L. 900, ma è anche vero che a prescindere dall'indagine se l'art. 41 intenda far salve soltanto le sentenze definitive ed irrevocabili e le transazioni debitamente approvate che abbiano l'intero procedimento di liquidazione e di divisione o anche le sentenze e le transazioni che abbiano definito le controversie che hanno formato oggetto delle une o delle altre, nel caso in esame la transazione ben può dirsi che abbia sostanzialmente definito tutto quanto il procedimento, d'affrancazione.

Infatti, come leggesi nell'atto di concordia, il prezzo o indennità d'affrancazione fu dalle parti concordemente stabilito nell'annuo canone di L. 900. Determinato ed accettato il canone, non c'era altro da fare perché le terre fossero definitivamente libere dai diritti di pascolo e di legnare; con ciò il procedimento d'affrancazione era venuto ad esaurirsi.

L'obbligazione del proprietario affrancante di dare invece del canone tante terre produttive di un reddito netto annuo equivalente al canone, derivava da una particolare pattuizione non incidente nell'affrancazione, già avvenuta curi l'assegnazione del canone. Tanto vero che nell'atto di concordia fu espressamente stabilito che il canone dovesse corrisponderci il 1° ottobre di ogni anno a cominciare dal 1905 e che dal 10 gennaio di quello stesso anno i terreni dovessero ritenersi liberi, subordinatamente, s'intende, all'omologazione della Giunta degli Arbitri, in fatto poi intervenuta.

Ma nel caso in esame c'è di più: c'è la suindicata sentenza della Giunta d'Arbitri di Viterbo dell'8 maggio 1905, la quale, respingendo la domanda della Comunanza intesa ad ottenere la sospensione dell'affrancazione, dichiarò espressamente che questa era ormai un fatto compiuto sul quale non era più lecito ritornare. In tale statuizione non può ravvisarsi il giudicato sulla validità della transazione come atto definitivo dell'affrancazione. Ora non rimane che di dare esecuzione al patto irretrattabilmente stabilito della sostituzione del canone annuo con terre di corrispondente valore.

In merito al secondo punto osserva che, trattandosi di determinare ed assegnare alla Comunanza una quota parte di terre in sostituzione di un canone d'affrancazione di diritti civici, la competenza spetta inderogabilmente a questo Commissariato, alla stregua della legislazione in vigore, non potendo dubitarsi che le terre, le quali in tal modo perverranno all'Università, dovranno considerarsi come terre di uso civico agli effetti dell'applicazione degli articoli li e seguenti della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Come riconosce la stessa casa Borghese, il perito, nel determinare e valutare le terre da assegnarsi alla Comunanza in sostituzione del canone, si riporterà ai valori correnti al tempo della transazione.

Per quanto riguarda la tenuta di Castelvechio o del Pontone, per cui è intervenuta volontariamente la Società Anonima Laziale Agraria che ne ha il dominio utile, osserva, che dai documenti prodotti, e particolarmente dall'istrumento di vendita rogato dal notaio Felice De Totis il 10 ottobre 1614, col quale certo Cesare Montani e gli eredi di tale Curzio Vanni vendettero ad Alano De Alberti la detta tenuta di Castelvechio, che nel 1608 avevano acquistato dalla Comunità di Mugnano, risulta:

Che sul principio del sec. XVII gli uomini e la Comunità di Mugnano ottennero dal Papa Clemente VIII un *motu proprio*, in forza del quale la tenuta di Castelvechio, già di proprietà di Fausto Orsini e messa all'asta ad istanza dei creditori di lui, fu deliberata e venduta a detta Comunità affinché non si verificasse il timore che la terra cadesse in mano di potenti e la popolazione rimanesse privata del comodo e dell'utilità della coltura di essa.



Che, entrata la Comunità in possesso del fondo, che dopo pochi anni si trovò in angustie, perché, consistendo i frutti di esso nel pascolo e nelle risposte da pagarsi dai comunisti e queste non essendo pagate nei tempi debiti, ne avvenne che a sua volta il Comune non potesse pagare i frutti ai luoghi di Monte i con pericolo di danni e di spese, onde ad ovviare a tali strettezze si rivolse al Papa Paolo V, succeduto a Clemente VIII, affinché l'autorizzasse a vendere la tenuta a certi Curzio Vanni e Cesare Montani, che si sarebbero accollati il debito e acquistato il fondo con determinati patti e capitoli da esprimersi nell'atto.

Che, ottenuta dal Papa la chiesta autorizzazione venne stipulato l'atto 15 luglio 1608 in favore de, predetti Vanni e Montani, i quali, a loro volta, con l'istrumento 11 ottobre 1614 notaio De Totis, di cui sopra, vendettero il fondo ad Alano Alberti.

In questo secondo atto di vendita vennero integralmente riportati i capitoli stesi nel precedente rogito del 1608 a favore della popolazione di Mugnano. accollandosi l'Alberti quegli oneri stessi che si erano assunti i primi compratori Vanni e Montani.

Tali capitoli, per quanto concerne la questione in esame, sono del seguente tenore: «Che volendo gli uomini di Mugnano lavorare in tutto e in parte l'infrascritti membri di detta tenuta, cioè il Piano di Vaccano, le Valli di S. Lorenzo e tutta la Selva Grossa sino a tutta la Selva chiamata de Cavalli, confinante con l'arboreto e con il campo chiamato della Cia, li detti signori compratori siano obbligati, e debbano mandare nel mese di novembre di ciascheduno anno un bando o sia editto nel quale si esprima che se. alcuno particolare di detta terra vorrà pigliare a lavorare alcuna parte di detti membri lo debba fare intendere fra il termine di quindici giorni a quella persona che da essi signori compratori per tale effetto in detto editto sarà nominato e andando fra detto termine alcun particolare a dichiarare di voler attendere a tale lavoro, siano tenuti concedergli di lavorare in detta tenuta e preferiti a ogni altro con la risposta della quarta parte di tutti li frutti che si raccoglieranno secondo il solito, obbligandosi però prima detti particolari di corrispondere omninamente detta quarta parte, e in caso che nel termine prefisso non dichiarasse di voler pigliare a far questo lavoro, in tal caso sia lecito et possino detti signori compratori affittano a chi e nel modo e nel tempo e per quella risposta che a loro parerà.... Si conviene che mentre durerà il tempo di tritare et dell'arare solamente sia lecito a quelli che areranno e triteranno in detta tenuta tener quelle bestie che triteranno et areranno a pascolare in quella tenuta, in quella parte che si chiama il Piano tanto di sotto quanto di sopra, di giorno e di notte senza però fare danno alcuno et facendo.... Item che dopo che sarà ridotto all'ara il grano dalli luoghi di detta tenuta sia lecito alle povere donne di detto castello andare a spicolare per qualsivoglia parte di quella, senza incorso di pena alcuna, senza però accostarsi intorno all'ara, e andando prima che sia levato detto grano, ovvero accostandosi all'ara se gli possi far pagare liberamente la pena».

Da quanto sopra risulta chiaramente che la Comunanza di Mugnano proprietaria della tenuta di Castelvecchio, regolarmente autorizzata dal Papa Paolo V, la vendette nel 1608 ai nominati Vanni e Montani riservando a favore della popolazione il diritto di semina con la risposta del quarto e il diritto di pascolo dei buoi aratori su quelle parti della tenuta come sopra specificate, nonché il diritto di spigolare.

E' chiaro, pertanto che, oltre questi diritti contenuti entro i limiti anzidetti, la Comunanza non ne possa vantare altri sulla tenuta in questione, perché qualunque fosse insieme dei diritti della popolazione quando Castelvecchio apparteneva al comune di Mugnano, è certo che con l'atto di vendita, autorizzato dal Pontefice, il Comune trasferì validamente il fondo libero da ogni onere reale ad eccezione di quei diritti fece esplicita riserva a favore della popolazione.

In altri termini, tutto ciò che non risulta riservato testato validamente trasmesso ai compratori, onde non può la Comunanza pretendere diritti dai quali si è legittimamente spogliata. Se così è, appare superfluo indagare se e quali altri diritti, oltre quelli riservati, godesse la Comunanza sulla tenuta di Castelvecchio prima della vendita del 1608. La precisazione dell'estensione, della superficie e dei confini dei terreni soggetti ai diritti civici come sopra riservati formò oggetto di un giudizio arbitrale conclusosi col lodo del 29 novembre 1907. Ma esso non può costituire giudicato ai fini di tale accertamento, perché la

ricognizione e identificazione dei fondi soggetti ad usi civici erano in quel tempo, per il T.U. 3 agosto 1891, n. 510, demandate alla competenza esclusiva delle Giunte d'Arbitri e non potevano quindi rimettersi al giudizio di arbitri amichevoli compositori. Comunque degli elementi in esso raccolti potrà il perito nominando tenere il debito conto ai fini dell'accertamento che, al riguardo, dovrà essergli commesso.

Le questioni relative al provento dei tagli dei boschi di proprietà Borghese e di quelli che fanno parte della tenuta di Castelvecchio non hanno più ragione d'essere dal momento che, come sopra si è dimostrato, le terre Borghese sin dal 1904 risultano affrancate dal diritto di legnare e la tenuta di Castelvecchio non è soggetta a tale diritti. Giusta quanto si è detto, deve concludersi che:

a) sulle terre di Casa Borghese. facenti parte del territorio di Mugnano grava a favore di quella popolazione il solo diritto di semina colla corrisposta del quarto del prodotto risultando i diritti di pascolo e di legnare regolarmente affrancati col rogito Populi marzo 1880 e con la transazione 29 agosto 1904;

b) che Casa Borghese, per effetto di tale transazione, deve alla Comunanza di Mugnano in sostituzione del canone di affrancazione di L. 900 annue tanta terra in parte pascoliva ed in parte boschiva che dia, al netto di spese, un reddito annuo equivalente al detto canone;

c) che nella tenuta di Castelvecchio gravano a favore della popolazione di Mugnano soltanto gli usi civici di semina con la corrisposta del quarto del prodotto e di pascolo e dei buoi aratori limitatamente però a quelle parti della tenuta indicate nell'atto di vendita del 1608 e riportate in quello successivo del 10 ottobre 1614, nonché il diritto di spigolare;

d) che sulle terre possedute dagli altri convenuti e facenti parte del territorio di Mugnano gravano a favore di quella popolazione gli usi civici:

1° di pascolo, consistente nel diritto, della popolazione di usufruire delle erbe e della Comunanza di fidare per ogni sorta di bestiame ed in ogni tempo dell'anno per i terreni nudi e pascolivi e quando sono vacui da coltura per i terreni coltivati, nonché nel diritto di falciare il fieno e lo strame dopo raccolte le messi nei terreni seminativi e di fare foglia in quelli boschivi;

2° di legnare per il solo uso domestico e per necessità agricole;

3° di seminare colla corrisposta del quarto del prodotto.

Prima di procedere alla liquidazione di tali diritti è necessario che i terreni gravati siano precisamente identificati e descritti nella loro natura, nella loro estensione, nei loro confini e nello stato della loro coltura, in guisa che si abbiano tutti gli elementi per determinare in concreto la entità dei diritti stessi e per stabilire in quale misura ed in che modo, nei confronti dei singoli proprietari, debba farsi la liquidazione se a mente dell'art. 7, 1° comma o dell'art. 5 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Si vedrà pure in seguito se sia il caso di far luogo all'affrancazione a favore della popolazione ai sensi dell'art. 9 del Regio decreto 3 agosto 1891, n. 510, operazione questa alla quale non può procedersi se non previa fissazione della quota alla Comunanza Agraria a norma dell'art. 5 della legge. Va pertanto, disposta perizia nei sensi su espressi ed che al fine di determinare e precisare le terre dovute da Casa Borghese alla Comunanza di Mugnano in statuizione del canone annuo di L. 900, giusta la citata transazione del 1904.

L'anticipo delle spese di perizia va messo a cari della Comunanza Agraria di Mugnano ai sensi dell'art. 39 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Ogni altro provvedimento sul merito e sulle spese va riservato.

*P.Q.M.*

il R. Commissario, nella contumacia dell'Arcipretura di Chia e della signora Fontana Evelina respinta ogni domanda ed eccezione incompatibile e quanto ora dispone, statuisce come appresso:

1° *DICHIARA* che la legittimazione passiva in rappresentanza del Beneficio di S. Rocco compete al Parroco Don Andrea Stefini ed in rappresentanza della Compagnia della Misericordia al Camerlengo sig. Ruzzi Romeo.

2° *AMMETTE* l'intervento in causa della Società Anonima Laziale Agraria.

3° *DICHIARA* che le terre come sopra descritte di proprietà dei convenuti eredi Borghese sono state affrancate dai diritti civici di pascolo e di legnare in forza del rogito Popoli del 13 marzo 1880 e della transazione 29 agosto 1904, regolarmente omologata con sentenza 30 dicembre 1904 della Giunta d'Arbitri di Viterbo.

4° *DICHIARA* che sulle dette terre grava a favore della popolazione di Mugnano il diritto di semina e colla corrisposta del quarto del prodotto.

5° *DICHIARA* che nella tenuta di Castelvechio gravano a favore della stessa popolazione gli usi civici di semina con la corrisposta del quarto del prodotto limitatamente però alle zone denominate Pian di Vaccano, Valli di S. Lorenzo, Selva Grossa e Selva di Cavalli, confinante con l'arboreto e col campo chiamato della Cia, di pascolo dei buoi aratori limitatamente a quella parte della tenuta che si chiama il Piano nonché il diritto di spigolare sull'intera tenuta.

6° *DICHIARA* che sulle altre terre, come sopra indicate, appartenenti al territorio di Mugnano e possedute dalle altre ditte convenute, gravano a favore della detta popolazione gli usi civici: a) di pascolo consistente nel diritto della popolazione di usufruire delle erbe e della Comunanza di fidare per ogni sorta di bestiame ed in ogni tempo dell'anno per i terreni nudi e pascolivi e quando sono vacui da coltura per i terreni coltivati nonché nel diritto di falciare il fieno e lo strame dopo raccolte le messi nei terreni seminativi e di fare la foglia in quelli boschivi ; b) di legnare per il solo uso domestico e per necessità agricole c) di seminare con la corrisposta del quarto del prodotto a favore del proprietario.

7° *DISPONE* perizia all'oggetto di identificare tutti i terreni come sopra gravati nei loro confini, nella loro natura ed estensione e nello stato della loro cultura con particolare menzione delle zone cespugliose ed incolte.

Dà altresì incarico al perito di distaccare dalle predette terre di proprietà Borghese a favore della Comunanza, tanto terreno che, possibilmente, formi tutto un corpo, parte boschivo e parte pascolivo e che un frutto permanente di parte padronale, netto da tasse e spese di amministrazione di L. 900 (novecento) annue e la parte boschiva un frutto, sempre netto, non minore di L. 450 sulle L. 900 di cui sopra.

Il perito ai fini della predetta valutazione si porterà alla media dei valori correnti negli anni 1904 e 1905.

Nomina perito il geom. Adiberto Loiali da Attigliano, il quale presenterà la sua relazione infra il termine di giorni centoventi dalla notificazione che gli sarà fatta di questa sentenza e presterà giuramento nell'atto del deposito.

Riserva ogni altra statuizione sul merito e sulle spese, mettendo però a carico della Comunanza Agraria di Mugnano l'obbligo di anticipare le spese della perizia.

Roma 1 ottobre 1934-XII

*il R. Commissario* : BARCELLONA

*La presente sentenza è stata letta e pubblicata all'udienza del 24 ottobre 1934-XII – Il Segretario : A. RICCELLI Registrato a Roma il 26 ottobre 1934-XII, volume 542 n. 4206, Atti giudiziari. La presente copia è conforme all'originale e si rilascia in carta libera all'on. Ministero dell'Agricoltura e Foreste (Ufficio Speciale Demani ed usi civici) per uso amministrativo. Roma 30 novembre 1934-XIII.----Il Segretario : M. CORSI.*